



COMUNE DI TRIUGGIO

Provincia di Milano

Piano Comunale di Localizzazione dei Punti di Vendita Esclusivi di Stampa Quotidiana e Periodica (art.6 D.Lgs. 170/01 – D.C.R. VII/549 del 10/7/2002)

Analisi della rete distributiva

Normativa di Piano

Analisi della rete distributiva

1. Premessa	Pag. 1
2. Descrizione del territorio comunale	Pag. 1
3. Descrizione demografica	Pag. 3
4. Il commercio di quotidiani e periodici	Pag. 4
5. Considerazioni conclusive e ipotesi di piano	Pag. 4
6. Determinazione del punteggio ai sensi dell'art.6, comma 3 della D.C.R. n. VII/0549 del 10/07/2002	Pag. 5
7. Valutazione dell'eventuale incremento delle vendite o di "particolari fenomeni di mobilità"	Pag. 6
8. Determinazione della capacità di piano e della necessità di nuovi punti esclusivi	Pag. 6

1. Premessa

le competenze delle amministrazioni comunali alla luce del Decreto Legislativo 24 aprile 2001, n.170 e della Deliberazione del Consiglio Regionale n. VII/0549 del 10/07/2002.

L'art.6, comma 2, del D. Lgs. 24 aprile 2001, n.170 prevede che i Comuni siano tenuti ad adottare i piani di localizzazione dei punti esclusivi di vendita di quotidiani e periodici.

In base alle finalità contenute nel D.Lgs. n. 170/2001 il piano comunale di localizzazione dei punti di vendita esclusivi deve tendere ad assicurare il più razionale insediamento delle rivendite in ragione della densità della popolazione, del numero delle famiglie, delle caratteristiche urbanistiche e sociali di ogni zona o quartiere in cui si suddivide il territorio comunale, dell'entità delle vendite di quotidiani e periodici negli ultimi due anni, delle condizioni di accesso, nonché dell'esistenza di altri punti di vendita, esclusivi e non esclusivi.

L'art. 6 comma 1, sempre del D.Lgs. 24 aprile 2001 n. 170, prevede che le Regioni emanino gli "indirizzi" per la predisposizione da parte dei Comuni di tali piani, stabilendo a tale proposito alcuni criteri. La Regione Lombardia, con Deliberazione del Consiglio Regionale n. VII/0549 del 10/07/2002, risponde a tale adempimento prevedendo alcune modalità con cui i Comuni debbono redigere i piani di localizzazione e fissando le condizioni per poter individuare le esigenze di nuovi punti vendita.

2. Descrizione del territorio comunale

- localizzazione

Il Comune di Triuggio è situato in provincia di Milano a nord del capoluogo da cui dista 25 Km. nella zona denominata "Brianza" e confina a nord con i Comuni di Carate Brianza e Besana Brianza, ad ovest con i Comuni di Albiate e Sovico a sud con i Comuni di Macherio e Lesmo ed ad est con il Comune di Correzzana. Ha un'altitudine media di mt. 231 sul livello del mare ed una superficie di 837 ettari pari a 8,37 kmq.

- ambito geografico-ambientale

Il Comune di Triuggio è geograficamente collocato a ridosso delle Prealpi, i suoi confini naturali sono a sud-est Valle del Fiume Lambro e a sud-ovest la Valle del Rio Pegorino. Il territorio è inoltre attraversato dalla Valle del Rio Brovada e la Valle del Cantalupo. L'altimetria del territorio è crescente a partire dalla Valle del Fiume Lambro fino alla Frazione di Tregasio altitudine minima mt. 185 massima mt. 308. La superficie territoriale è composta per il 60,74% da zone agricole e per il 8,28% da zone boschive (dati P.R.G. Comune Triuggio). Le abitazioni esistenti sono 3.016 (dati censimento popolazione 2001). Interessano il territorio comunale vincoli Paesaggistico Ambientali quali Parco Regionale Valle del Lambro e D.M. 1970 nonché vincolo Idrogeologico L.R. 8/76 e Piano stralcio Assetto Idrogeologico dell'autorità di bacino del Fiume Po.

- suddivisione degli abitati o dei quartieri

Il Comune di Triuggio è territorialmente diviso in cinque frazioni che sono in ordine decrescente di abitanti Triuggio Capoluogo, Tregasio, Canonica, Rancate e Ponte. Per quanto attiene al presente piano il territorio comunale viene considerato come unica zona omogenea.

- insediamenti particolari quali scolastici, culturali, sportive, uffici pubblici e privati, industriali, produttivi e commerciali

Nel territorio del Comune di Triuggio sono presenti n. 4 Scuole Materne autonome convenzionate con il Comune, n. 2 Scuole Elementari plessi di Triuggio e Tregasio, n. 1 Scuola Media n.1 Biblioteca comunale sede anche di varie associazioni culturali, n. 4 centri civici sedi di associazioni culturali e ricreative.

Il Comune di Triuggio è dotato di centro sportivo ove oltre alla palestra, utilizzata anche dalla Scuola Media, dotata di campo polifunzionale di basket, volley, tennis è presente altra struttura coperta con campi di bocce,

tennis e calcetto nonché di area aperta con campi di basket, pista di pattinaggio e pattinaggio artistico ed è in fase di ultimazione il campo di calcio regolamentare.

Per quanto riguarda i pubblici uffici esistenti oltre alla presenza degli Uffici comunali sono presenti sul territorio n. 2 Uffici Postali, la sede del Parco Regionale della Valle del Lambro, della Polizia Locale, la Direzione scolastica dell'istituto comprensivo di Triuggio – Albiate, Centro Lavoro sono inoltre presenti n. 2 farmacie n. 4 Parrocchie con annessi oratori nonché n. 4 cimiteri.

Le attività imprenditoriali presenti sono omogeneamente distribuite in tutte le frazioni e quantificate nelle sottostanti tabelle:

Sedi di impresa

Agricoltura, caccia e silvicoltura	28
Attività manifatturiere	162
Costruzioni	103
Commercio ingrosso e dettaglio, riparazioni beni personali e per la casa	133
Alberghi e ristoranti	19
Trasporti, magazzinaggio e comunicazione	12
Intermediazione monetaria e finanziaria	8
Attività immobiliari, noleggio, informatica, ricerca	105
Sanità e altri servizi sociali	1
Altri servizi pubblici, sociali e personali	18
Imprese non classificate	56
TOTALE	645

di cui Sedi di Imprese Artigiane

Agricoltura, caccia e silvicoltura	3
Attività manifatturiere	97
Costruzioni	84
Commercio ingrosso e dettaglio, riparazioni beni personali e per la casa	11
Trasporti, magazzinaggio e comunicazione	10
Attività immobiliari, noleggio, informatica, ricerca	11
Altri servizi pubblici, sociali e personali	11
TOTALE	227

**dati imprese registrate Camera di Commercio di Milano*

- comunicazioni

Posizionato a nord di Milano e Monza il Comune di Triuggio è marginalmente interessato dall'attraversamento dei flussi diretti verso il capoluogo con andamento nord-sud. Il Comune è collegato, in direzione ovest, con la Nuova S.S. 36 "dello Spluga", riclassificazione della Valassina da Milano a Lecco, mentre in direzione sud-est alla "tangenziale est" attraverso la S.P. 135 Arcore-Seregno. E' attraversato dalla linea ferroviaria Sesto-Monza-Molteno-Oggiono ed è sede di stazione è inoltre interessato dalle autolinee regionali Besana-Milano e Triuggio-Seregno.

La rete stradale del Comune è di 36 Km. ed è stata classificata funzionalmente come di seguito:

- rete primaria: S.P. 135 Arcore – Seregno;
- rete secondaria : direttrici Canonica/Tregasio – Tregasio/Triuggio Centro – Triuggio Centro/Ponte/Rancate – Triuggio Centro Rancate;
- rete locale: viabilità interna alle frazioni;
- rete locale minore: viabilità interne alle frazioni con caratteristiche fisiche modeste rispetto alla rete locale.

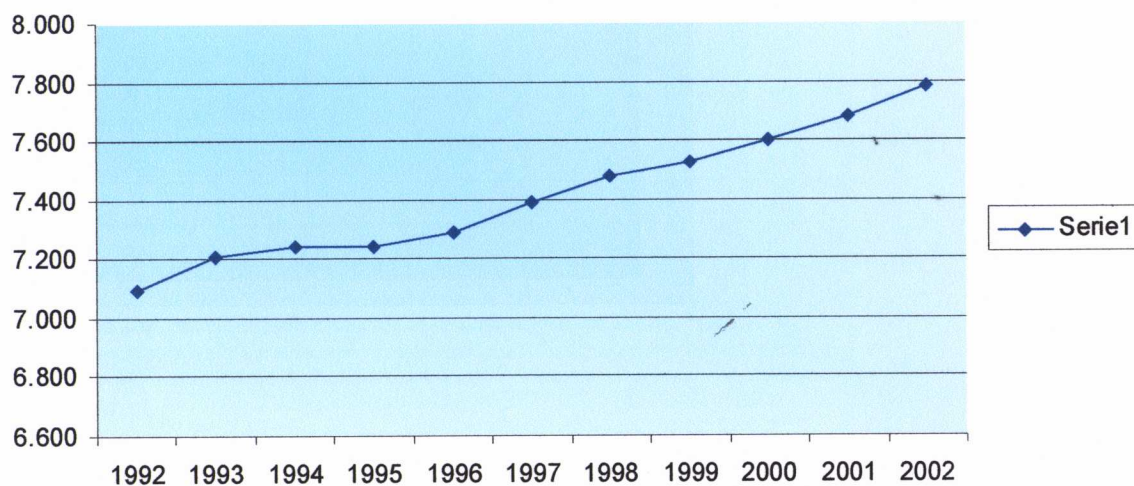
**dati P.U.T. Comune di Triuggio 1999*

3. Descrizione demografica

- abitanti negli ultimi dieci anni (tabella e grafico)

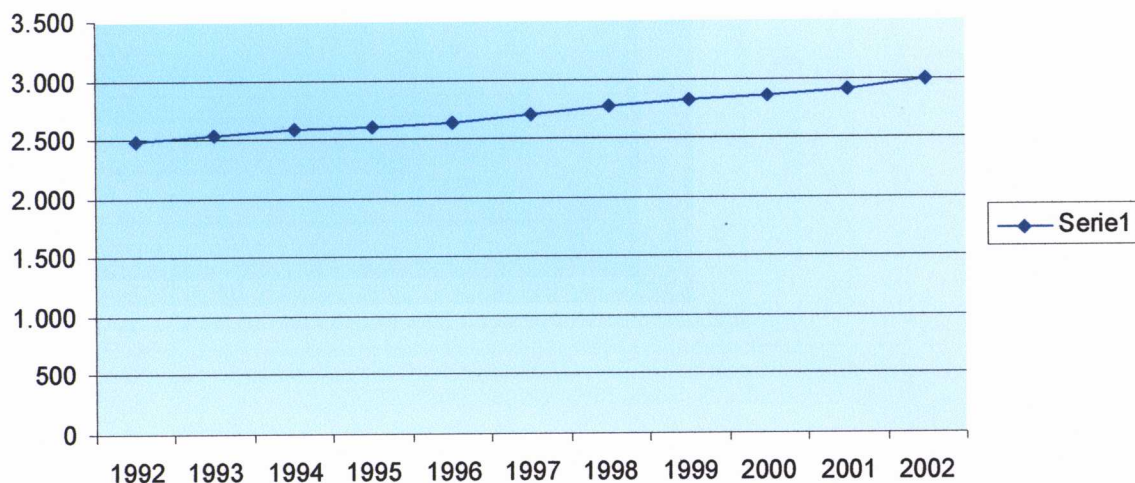
ANNO	ABITANTI
1992	7095
1993	7211
1994	7242
1995	7244
1996	7287
1997	7392
1998	7478
1999	7526
2000	7598
2001	7685
2002	7785

**dati Ufficio Anagrafe Comune di Triuggio*



- famiglie negli ultimi dieci anni (tabella e grafico)

ANNO	FAMIGLIE
1992	2485
1993	2535
1994	2583
1995	2601
1996	2635
1997	2706
1998	2775
1999	2821
2000	2864
2001	2911
2002	2986



- **possibili proiezioni future**

per quanto riguarda le proiezioni future si prevede un'incremento della popolazione e delle famiglie simile a quello avvenuto negli anni precedenti.

4. Il commercio di quotidiani e periodici

- **Punti vendita esclusivi o equiparati**

1. GALBIATI Paolo
Via Vittorio Veneto n. 3 – frazione Ponte;
2. VIGANO' Luigia;
Via Roma n.2 – frazione Triuggio Centro;
3. CAZZANIGA Antonella Maria;
Via Don Colli n. 3 – frazione Tregasio;
4. MASSAGGIA Federica
Via Taverna n. 59 – frazione Canonica;

- **Sperimentazione**

A seguito dell'emanazione della Legge 13/04/1999,n.108 "Nuove norme in materia di punti vendita per la stampa quotidiana e periodica" questa amministrazione ha ricevuto un'unica richiesta di partecipazione, per la vendita di quotidiani e periodici, da parte di rivendita di carburanti con superficie superiore a 1.500 mq.. Successivamente il richiedente non ha dato corso alla vendita richiesta.

Pertanto, alla luce di quanto sopra, si può affermare che nel territorio del Comune di Triuggio la sperimentazione non ha in alcun modo modificato l'esistente sistema di diffusione.

5. Considerazioni conclusive e ipotesi di piano

L'art.6, al comma 3, della Deliberazione del Consiglio Regionale n. VII/0549 del 10/07/2002, indica che i Piani comunali possono prevedere un incremento fino al 15% ¹ un incremento max del 10% degli esclusivi per i

capoluoghi di provincia o con popolazione superiore a 50.000 abitanti - dei punti di vendita esclusivi se in base ai seguenti parametri è raggiunto un punteggio minimo pari a punti 1,50:

- rapporto abitanti/ punti vendita

Abitanti/punti vendita*	punti
Fino a 1.000	0,25
da 1.001 a 2.000	0,50
da 2.001 a 3.000	0,75
oltre 3.000	1

- rapporto famiglie/ punti vendita

Famiglie/punti vendita*	punti
Fino a 700	0,25
da 701 a 800	0,50
da 801 a 900	0,75
oltre 900	1

* punti vendita esclusivi o equiparati (5 non esclusivi = 1 esclusivo; se in media o grande distribuzione, 3 non esclusivi = 1 esclusivo)

Essendo il numero degli abitanti ...**7.785**..... il numero delle famiglie ..**2.986**..... ed il numero dei punti vendita esclusivi o equiparati...**4**..... si hanno i seguenti rapporti:

n° abitanti	7785
n° punti vendita esclusivi o equiparati	4
abitanti/punti vendita	1946

n° famiglie	2986
n° punti vendita esclusivi o equiparati	4
famiglie/punti vendita	746,5

6. Determinazione del punteggio ai sensi dell'art 6, comma 3 della D.C.R. n. VII/0549 del 10/07/2002

A partire dai dati emersi nel precedente paragrafo ed in considerazione dei parametri previsti dall'art.6, al comma 3, della Deliberazione del Consiglio Regionale n. VII/0549 del 10/07/2002, si determinano i seguenti punteggi:

	punti
Per rapporto abitanti/punti vendita	0.5
Per rapporto famiglie/punti vendita	0.5
	1

Dato atto che la Regione Lombardia con D.G.R. 7/05/2002 n. 7/8993 ha inserito il Comune di Triuggio tra quelli aventi rilievo artistico ex art. 12, comma 3 del D.lgs. 114/98 avendo nei parametri di cui sopra conseguito punti 1 è possibile prevedere un incremento del 15% dei punti vendita esistenti.

7. Valutazione dell'eventuale incremento delle vendite o di "particolari fenomeni di mobilità"

Oltre a quanto sopra, sempre all'art.6, al comma 3, della Deliberazione del Consiglio Regionale n. VII/0549 del 10/07/2002, è previsto un incremento del 5% o un'unità, in presenza di fenomeni di mobilità, o se l'incremento delle vendite annue dei quotidiani e dei periodici risponde ai seguenti valori:

- incremento delle vendite annue sup a 2% per i quotidiani
- incremento delle vendite annue sup a 4% per i periodici.

I punti vendita esclusivi operanti sul territorio comunale non sono stati in grado di fornire dati utili sul riscontro di quanto sopra citato ciò su eventuali aumenti di vendite di copie di quotidiani e periodici nel corso del biennio precedente pertanto per questo dato si è fatto riferimento a pubblicazioni quali "Monitoraggio della sperimentazione dell'allargamento della rete di vendita dei giornali" a cura del Dipartimento di Economia dell'Università di Parma e del Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri – 31/10/2000 nonché della pubblicazione "La stampa in Italia 1999-2002" a cura della Federazione Italiana Editori Giornali.

Dall'elaborazione degli studi sopra riportati non si è rilevato un dato di aumento delle vendite tale da giustificare l'incremento previsto.

8. Determinazione della capacità di piano e della necessità di nuovi punti esclusivi (e non esclusivi).

Dalle considerazioni fatte nei parametri precedenti considerato soprattutto il rapporto residenti-famiglie /punti vendita uguale a 1 e che l'inserimento del Comune in zona artistica riguarda quasi esclusivamente la frazione Canonica interessata da mobilità stagionale serale che quindi non va ad aumentare la domanda di vendita rilevato altresì che la distribuzione fisica dei punti vendita esclusivi è tale da coprire, oltre a tutte le frazioni principali, omogeneamente tutto il territorio, come meglio evidenziato dall'allegata cartografia, si può determinare la seguente capacità di piano:

ESISTENTI	% di aumento	.+ 1 unità	OTTIMALI	DA AUTORIZZARE
	15%			
4	0,60	0	4,6	0

Normativa di Piano

1. Norme di riferimento e definizioni	Pag. 1
2. Requisiti per l'esercizio dell'attività di vendita	Pag. 1
3. Autorizzazione amministrativa per rivendita esclusiva	Pag. 2
4. Trasferimento e/o ampliamento di rivendite esclusive già autorizzate	Pag. 3
5. Autorizzazione amministrativa per rivendita non esclusiva	Pag. 3
6. Rivendite di giornali e riviste escluse dall'obbligo di autorizzazione amministrativa	Pag. 4
7. Modalità di vendita e divieti	Pag. 5
8. Concessione di suolo pubblico	Pag. 5
9. Subingressi	Pag. 6
10. Revoca dell'autorizzazione	Pag. 6
11. Comunicazioni ad altri soggetti	Pag. 6
12. Necessità di ulteriori edicole e durata del presente piano	Pag. 7

Art. 1

norme di riferimento e definizioni

1. Il rilascio di autorizzazioni per la vendita della stampa quotidiana e periodica è disciplinato dal D.Lgs. 170/01; per quanto non previsto e disciplinato dal suddetto D.Lgs. 170/01, si applica il D.Lgs. 114/98, recante disciplina del settore del commercio. Le presenti norme hanno come ulteriore riferimento la Deliberazione del Consiglio Regionale n. VII/0549 del 10/07/2002, "Indirizzi regionali in attuazione del D.Lgs. 24 aprile 2001, n. 170 concernente il riordino del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica, a norma dell'articolo 3 della legge 13 aprile 1999, n. 108"
2. Il sistema di vendita della stampa quotidiana e periodica si articola in:
 - a) punti di vendita esclusivi: esercizi previsti nel presente Piano Comunale di Localizzazione tenuti alla vendita sia della stampa quotidiana che di quella periodica e in ogni caso gli esercizi autorizzati ai sensi dell'art. 14, L. 416/81; tali rivendite possono comunque destinare una parte non superiore al 30% della superficie di vendita autorizzata alla commercializzazione di altri generi non alimentari o di pastigliaggi, senza necessità di presentare ulteriore comunicazione di cui all'art. 7 D.Lgs. 114/98; la vendita dei prodotti editoriali deve essere effettuata in locali separati dalle eventuali altre attività commerciali o di servizio contigue, fatti salvi i diritti acquisiti dagli operatori già autorizzati alla data del 29 maggio 2001 *nonché il caso dei comuni montani o con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti nei quali sia presente un'unica rivendita esclusiva di giornali e riviste*,
 - b) punti di vendita non esclusivi: esercizi che, in aggiunta alle merci di cui al successivo art. 4, sono autorizzati alla vendita di soli quotidiani o di soli periodici; sono considerati punti di vendita non esclusivi anche gli esercizi che, avendo effettuato la vendita di quotidiani o periodici o di entrambi i prodotti a seguito di sperimentazione ai sensi dell'art. 1, L. 108/99, hanno ottenuto l'autorizzazione prevista dall'art. 4, comma 1, L. 108/99 o dall'art. 2, comma 4, D.Lgs. 170/01, per la vendita di quotidiani o periodici o per entrambi i prodotti.

Art. 2

requisiti per l'esercizio dell'attività di vendita

1. L'attività di vendita di giornali e riviste, in forma esclusiva o non esclusiva, può essere esercitata da tutti i soggetti, persone fisiche o società di persone o di capitali, in possesso dei requisiti di cui all'art. 5, D.Lgs. 114/98.
2. In caso di società, il possesso dei requisiti di cui all'art. 5 D.Lgs. 114/98 è richiesto con riferimento a tutti i soggetti (amministratori e soci) indicate all'art. 2 D.P.R. 252/98.
3. Non possono esercitare l'attività di vendita di giornali e riviste, per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata o si sia in altro modo estinta, o dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza di sospensione condizionale della pena:

- a) coloro che sono stati dichiarati falliti;
- b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni e per la quale è stata applicata una pena superiore al minimo;
- c) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, a pena detentiva per i delitti di ricettazione, riciclaggio, emissione di assegni a vuoto, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, sequestro di persona a scopo di estorsione, rapina;
- d) coloro che hanno riportato, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, due o più condanne, con sentenza passata in giudicato, a pena detentiva o a pena pecuniaria per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513, 513 bis, 515, 516 e 517 C.P. o per delitti di frode nella preparazione o nel commercio degli alimenti;
- e) coloro che sono sottoposti ad misure di prevenzione di cui alla L. 1423/56, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure di cui alla L. 575/65, ovvero siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza.

Art. 3

autorizzazione amministrativa per rivendita esclusiva

1. L'apertura di un punto di vendita esclusivo di giornali e riviste è soggetto ad autorizzazione rilasciata dal Dirigente del settore competente, nel rispetto del presente Piano di Localizzazione.
Il Piano di Localizzazione delle rivendite deve essere predisposto sentite le associazioni degli editori e dei distributori e le organizzazioni sindacali dei rivenditori maggiormente rappresentative a livello provinciale e regionale.
2. Unitamente alla domanda di autorizzazione di cui al precedente comma, l'interessato che non sia già titolare di attività di vendita in sede fissa di prodotti del settore non alimentare, dovrà presentare comunicazione di apertura di esercizio di vicinato nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 7, D.Lgs. 114/98. La presentazione della comunicazione può essere effettuata anche tramite raccomandata con avviso di ricevimento.
3. La comunicazione deve essere sottoscritta dal richiedente, a pena di nullità;
la sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione ove sia apposta in presenza del dipendente addetto, ovvero nel caso in cui l'istanza sia presentata unitamente a copia fotostatica, anche non autenticata, del documento di identità del sottoscrittore.
4. Tale comunicazione dovrà contenere i seguenti elementi essenziali:
 - a) dichiarazione dell'interessato di essere in possesso dei requisiti morali e/o professionali di cui all'articolo 5 del D.Lgs. 114/98;
 - b) dichiarazione di avere rispettato i regolamenti locali di polizia urbana, annonaria e igienico sanitaria, i regolamenti edilizi e le norme urbanistiche nonché quelle relative alle destinazioni d'uso;
 - c) l'ubicazione e la superficie di vendita dell'esercizio.

Art. 4

trasferimento e/o ampliamento di rivendite esclusive già autorizzate

1. Il trasferimento di un punto di vendita esclusivo di giornali e riviste compatibile con le disposizioni del presente Piano di Localizzazione è soggetto a comunicazione preventiva
2. Il trasferimento potrà essere effettuato trascorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione da parte dell'Amministrazione Comunale, qualora questa non abbia notificato all'interessato la sussistenza di cause ostative.
3. La comunicazione di trasferimento dovrà contenere gli elementi essenziali di cui al comma 4 del precedente articolo 3.
4. La comunicazione deve essere sottoscritta dal richiedente, a pena di nullità; la sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione ove sia apposta in presenza del dipendente addetto, ovvero nel caso in cui l'istanza sia presentata unitamente a copia fotostatica, anche non autenticata, del documento di identità del sottoscrittore.
5. In ogni caso, a seguito del trasferimento, l'Amministrazione Comunale dovrà procedere ad annotare sull'autorizzazione alla vendita di giornali e riviste già in possesso dell'interessato, la nuova ubicazione della rivendita.
6. L'ampliamento di una rivendita esclusiva è soggetto a semplice comunicazione, e potrà essere effettuato trascorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione da parte dell'Amministrazione Comunale.

Art. 5

autorizzazione amministrativa per rivendita non esclusiva

1. L'apertura di un punto di vendita non esclusivo di giornali e riviste è soggetto ad autorizzazione rilasciata dal Dirigente del settore competente, nel rispetto dei criteri generali determinati dall'Amministrazione, ovvero nel Piano di Localizzazione dei punti esclusivi inseriti.
2. La domanda di autorizzazione deve essere sottoscritta dal richiedente, a pena di nullità; la sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione ove sia apposta in presenza del dipendente addetto, ovvero nel caso in cui l'istanza sia presentata unitamente a copia fotostatica, anche non autenticata, del documento di identità del sottoscrittore.
3. E' dovuto il rilascio dell'autorizzazione per edicola non esclusiva ai soggetti che hanno effettuato la vendita di prodotti editoriali previa comunicazione di adesione alla sperimentazione di cui all'art. 1, L. 108/99; i soggetti che, pur avendo presentato comunicazione suddetta, non hanno effettuato la vendita di prodotti editoriali, hanno, per il periodo di 30 giorni a far data dall'adozione del presente Piano di Localizzazione, titolo di priorità ai fini del rilascio dell'autorizzazione per edicola non esclusiva. Nell'ambito dei criteri di cui al 1° comma del presente articolo
4. Gli esercizi di cui all'art. 2, comma 3, del D.Lgs. 170/01 che non abbiano effettuato la sperimentazione di cui alla L. 108/99 e neppure presentato comunicazione di adesione alla sperimentazione ai sensi della L. 108/99 potranno essere autorizzati all'esercizio di

un punto di vendita non esclusivo purché si collochino rispetto ad altri punti di vendita, esclusivi e/o non esclusivi, ad una distanza, calcolata per il percorso più breve, superiore a m. 1.000 ;

5. Il trasferimento dei punti di vendita non esclusivi è soggetto ad autorizzazione comunale, e dovrà avvenire nel rispetto delle distanze di cui al presente articolo; l'attività di vendita non esclusiva autorizzata ai sensi dell'art. 2, comma 2, D.Lgs. 170/01 non potrà trasferirsi separatamente dalla congiunta attività di cui al comma 3 del medesimo articolo; la cessazione o la revoca dell'attività di cui al comma 3 comporteranno la restituzione o la revoca dell'autorizzazione per il punto di vendita non esclusivo.
6. I richiedenti delle autorizzazioni per rivendite non esclusive dovranno essere titolari di autorizzazione o altro atto abilitativo all'esercizio di:
 - a) rivendita di generi di monopolio;
 - b) rivendita di carburanti con superficie pari o superiore a 1.500 mq;
 - c) attività di somministrazione di bevande di cui all'art. 5, lett. b), o all'art. 3, comma 6, lett. e) della L. 287/91;
 - d) strutture di vendita di cui all'art. 4, comma 1, lett. e) - media struttura, lettera f) - grande struttura, lettera g) - centro commerciale, del D.Lgs. 114/98 con superficie pari o superiore a 700 mq;
 - e) prevalente vendita di libri con superficie pari o superiore a 190 mq;
 - f) vendita specializzata di particolari tipologie merceologiche (es. articoli sportivi, modellismo, ecc.) con riferimento alla vendita di riviste di analoga specializzazione.
7. La domanda di autorizzazione dovrà contenere i seguenti elementi essenziali:
 - a) ubicazione e estremi dell'autorizzazione o dell'atto abilitativo dell'esercizio di cui al precedente comma 6 ;
 - b) tipologia di prodotti editoriali che si intende mettere in vendita (giornali e/o riviste)
 - e) dichiarazione di ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 1. comma 1, lett. d bis), numeri 4), 5), 6) e 7), L. 108/99;

Art .6

rivendite di giornali e riviste escluse dall'obbligo di autorizzazione amministrativa

1. Non è necessaria alcuna autorizzazione:
 - a) per la vendita nelle sedi dei partiti, enti, chiese, comunità religiose, sindacati o associazioni, di pubblicazioni a contenuto particolare, connesse con l'attività sociale;
 - b) per la vendita ambulante di quotidiani di partito, sindacali o religiosi, che ricorrano all'opera di volontari a scopo di propaganda politica, sindacale o religiosa;
 - c) per la vendita nelle sedi delle società editrici e delle loro redazioni distaccate dei giornali da esse editi;
 - d) per la vendita di pubblicazioni specializzate non distribuite nelle edicole;
 - e) per la consegna porta a porta e per la vendita ambulante effettuata da editori (limitatamente alle proprie pubblicazioni), distributori e edicolanti;
 - f) per la vendita in alberghi e pensioni, purché effettuata unicamente a favore della clientela ospitata;
 - g) per la vendita effettuata all'interno di strutture pubbliche (es. ospedali) o private (es.

case di cura o di riposo, padiglioni fieristici) rivolta unicamente al pubblico che ha accesso a tali strutture.

2. Per la vendita di pubblicazioni della stampa estera che non abbiano le caratteristiche di cui al comma precedente è necessario il possesso dell'autorizzazione di cui all'art. 1 della presente normativa.

Art. 7

modalità di vendita e divieti

1. La vendita dei prodotti editoriali da parte delle rivendite, esclusive e non esclusive, deve avvenire nel rispetto delle seguenti modalità:
 - a) parità di trattamento tra le diverse testate (per gli esercizi non esclusivi che vendano solo quotidiani o riviste, limitatamente al genere venduto; questa disposizione non si applica agli esercizi specializzati che vendano esclusivamente le pubblicazioni pertinenti alla tipologia di vendita);
 - b) il prezzo di vendita dei prodotti editoriali deve essere quello stabilito dagli editori;
 - c) deve essere assicurato un adeguato spazio espositivo per le testate poste in vendita;
 - d) è fatto divieto di esporre al pubblico giornali e riviste aventi contenuto pornografico, la cui vendita è vietata ai minori.
2. Per le violazioni di cui al presente articolo l'autorità competente è il Sindaco e vengono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.589 a euro 15.493. Differenziare le sanzioni in relazione alla violazione.
3. In caso di particolare gravità o di recidiva (qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione) il Sindaco può disporre la sospensione della attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni.

Art. 8

concessione di suolo pubblico

1. L'autorizzazione per la rivendita esclusiva di giornali e riviste può essere rilasciata anche per chioschi situati su suolo pubblico.
2. L'interessato deve presentare domanda al Sindaco precisando la dimensione del suolo pubblico che intende utilizzare e la sua ubicazione.
3. Dovrà inoltre corredare la richiesta con una planimetria del chiosco di cui chiede l'installazione.
4. La realizzazione del chiosco è comunque subordinata all'ottenimento del prescritto atto autorizzativo di tipo edilizio urbanistico.

Art. 9

subingressi

1. È soggetto a comunicazione al Comune competente per territorio il trasferimento della gestione o della proprietà per atto tra vivi o per causa di morte, nonché la cessazione dell'attività relativa alle rivendite esclusive o non esclusive.
2. Il subentrante per causa di morte in una attività commerciale può svolgere l'attività del dante causa se in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 della presente Normativa.
3. Il subentrante per atto tra vivi in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 della presente Normativa che abbia trasmesso la prescritta comunicazione di subingresso, ha facoltà di iniziare immediatamente l'esercizio dell'attività.
4. Non costituisce subingresso la comunicazione con la quale il titolare di un esercizio organizzato in più reparti, in relazione alla gamma dei prodotti trattati o alle tecniche di prestazione del servizio, notifica al Comune di aver affidato uno o più reparti in gestione a terzi in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 della presente Normativa.
5. E' in ogni caso escluso, in caso di edicole non esclusive, la cessione separata dell'attività di rivendita di giornali e riviste e dell'attività di cui all'art. 2, comma 3 del D.Lgs. 170/01, come pure il proseguimento dell'attività di rivendita di giornali e riviste in caso di cessazione dell'attività primaria di cui all'art. 9, comma 3 del D.Lgs. 170/01.

Art. 10

revoca dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione di cui agli artt. 3 e 4 della presente normativa è revocata qualora il titolare:
 - a) non inizi l'attività di vendita dei giornali e/o delle riviste entro un anno dalla data del rilascio, salvo proroga in caso di comprovata necessità;
 - b) sospenda l'attività per un periodo superiore ad un anno;
 - c) non risulti più provvisto dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 2 del D.Lgs. 114/98.
2. In caso di svolgimento abusivo dell'attività viene ordinata la chiusura immediata dell'esercizio di vendita.

Art. 11

comunicazioni ad altri soggetti

1. Ogni modifica ai limiti quantitativi ed alle distanze tra rivendite previsti per l'insediamento delle edicole esclusive e non esclusive dal presente Piano Comunale di Localizzazione delle Rivendite Esclusive costituisce adeguamento del medesimo da adottarsi con le medesime modalità seguite per l'adozione del presente Piano, sentite le associazioni degli editori e dei distributori e le organizzazioni sindacali dei rivenditori maggiormente rappresentative a livello provinciale e regionale.

2. Non costituisce adeguamento del presente Piano ogni modifica introdotta al fine di adeguare il medesimo alle normative sopravvenute, nazionali e regionali, nonché agli atti di indirizzo regionali emanati successivamente alla data di adozione del presente Piano.
3. Ai sensi dell'art. 5, comma 2, degli indirizzi regionali di attuazione del D.Lgs. 170/01, devono essere comunicate alla Regione, entro il termine di 30 giorni dalla loro adozione, gli atti di subingresso, cessazione, decadenza, rilascio di autorizzazione, e ogni altro atto comportante variazioni nella consistenza della rete delle rivendite di giornali e riviste o nella loro titolarità.

Art. 12
necessità di ulteriori edicole e durata del presente piano

Le disposizioni di cui al presente Piano Comunale di Localizzazione delle Rivendite Esclusive hanno valore per la durata di due anni a far data dall'adozione dello stesso da parte del Consiglio Comunale; è tuttavia possibile procedere ad una revisione anticipata del presente Piano, a seguito di importanti variazioni delle condizioni sociali, economiche e demografiche del territorio comunale.

Per il periodo di validità del presente Piano, il numero di edicole esclusive ottimale per il Comune sarà il seguente:

EDICOLE ESCLUSIVE

ESISTENTI	OTTIMALI	DA AUTORIZZARE
4	4,6	0

Il presente Regolamento è stato approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 64 del 26.11.2003.

IL SEGRETARIO GENERALE

Dr. Vincenzo Marchianò



Il presente regolamento è stato pubblicato all'albo pretorio dal 05.01.2004 al 20.01.2004; ai sensi dell'art. 8 – comma 7 – del vigente Statuto Comunale, è entrato in vigore il 1° febbraio 2004.

IL SEGRETARIO GENERALE

Dr. Vincenzo Marchianò

